ANTONIO NIEDDU DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE VIA BARZINI n. 2 SASSARI - Cell. 3341948495

email studioantonionieddu@gmail.com PEC antonio.nieddu@pec.studionieddu.it

TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI SEZIONE FALLIMENTI

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

Integrata come da richiesta del Giudice Delegato del 11/03/2024

Giudice Delegato: Dr.ssa Giovanna Maria Mossa

Debitore Istante:

Professionista incaricato con funzioni di OCC: Antonio Nieddu


Sommario

PREMESSA	3
SITUAZIONE GENERALE DEL DEBITORE E CAUSE DELL'INDEBITAMENTO	3
ATTIVITA' SVOLTA DAL PROFESSIONISTA INCARICATO	5
DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI	5
VALUTAZIONI SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA	
COSTI DELLA PROCEDURA	9
VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO	9
ELENCO DEI CREDITORI	10
SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL DEBITORE	11
PROPOSTA DI ACCORDO, CONTENUTO E DURATA	17
VALUTAZIONI RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	17
ATTESTAZIONI E CONCLUSIONI	18

PREMESSA

Il sottoscritto Antonio Nieddu, nato a Sassari il 08/01/1967, C.F. NDDNTN67A08I452J, con studio in Sassari in via Barzini n. 2, iscritto all'ODCEC di SASSARI al n. 160A, è stato nominato in qualità di professionista incaricato con funzioni di OCC dal Tribunale di Sassari – Giudice Dr.ssa Giovanna Maria Mossa, con decreto R.G. n. 2040/2023 con notifica in data 27/07/2023 e accettazione incarico in data 01/08/2023.

L'incarico è stato conferito a seguito di istanza dei signori



coniugati tra loro, i quali intendono accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore a causa della situazione di sovraindebitamento nella quale versano, e che si andrà nel seguito a illustrare.

Come prescritto, il sottoscritto dichiara:

- di possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014;
- di non aver rapporti di parentela o affinità con il debitore, ovvero di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c.;
- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
- di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- di essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all'Ordine;
- di essere in regola con il pagamento degli oneri dichiarativi e contributivi dovuti alla Cassa di Previdenza;
- di non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- di essere in possesso di polizza assicurativa per la r.c. professionale quale gestore della crisi;
- di essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC).

Tutto ciò premesso, si espone quanto segue.

SITUAZIONE GENERALE DEL DEBITORE E CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Preliminarmente, si ritiene di inquadrare la casistica presentata, nell'ambito dell'art. 66 del C.C.I.I.

Infatti, i membri della famiglia (quali sono) hanno volontà di risolvere in comune la propria situazione; inoltre, l'indebitamento ha origine comune (fatto salvo quanto eventualmente si rileverà nel prosieguo) in quanto derivante dalle esigenze di mantenimento della famiglia. Quanto a quest'ultima, essa è composta dai coniugi come

sopra identificati, e dal figlio
Quanto al propositione de la colloqui avuti con il sottoscritto, risulta che lo stesso svolgeva, con cessazione definitiva in data 09/02/2011, attività imprenditoriale (gestione di bar e sala giochi, con diverse ditte succedutesi nel tempo):
 Coadiutore, presso impresa commerciale al 31/07/2000; Bar, dal 04/04/2007 al 09/06/2009; Sala giochi, dal 15/02/2010 al 21/06/2010; Bar, dal 22/10/2010 al 09/02/2011.
Dai colloqui effettuati, è emerso che la cessazione dell'attività fu dovuta alla scarsa economicità generale della stessa, oltre che ad un incendio occorso nell'ultimo locale gestito, che ha impedito definitivamente la prosecuzione a causa degli eccessivi danni avuti.
Al tempo stesso, il manifestava
Allo stato attuale, il non può svolgere alcuna attività lavorativa, ed ha come
unica fonte di entrata personale, la
).
Quanto alla, ha svolto attività di
 Collaboratrice Familiare, presso privati, dal 1988 al 1990; Lavoro dipendente, presso ditta Lavoro dipendente, presso ditta 31/12/2005;
- Lavoro dipendente, presso ditta, dal 01/02/2006 al 17/07/2011;
 Collaboratore familiare, presso privati e in maniera discontinua, dal 02/02/2012 al 08/12/2018;
 Prestatore di lavoro accessorio, presso privati e in maniera discontinua, negli anni 2013 – 2014 – 2016;
- Lavoratore dipendente,, in maniera discontinua dal 01/01/2001 al 19/12/2017, e in maniera continua a partire dal 19/01/2018, con contratto a tempo indeterminato a partire dal 01/09/2022.
Entrambi i ricorrenti risultano inoltre essere soci di una società a responsabilità limitata, denominata "La contra contr
That svoice activities.

soprattutto a seguito della nascita del figlio.

Le origini dell'indebitamento sono pertanto da ricondursi – da una parte - alle vicissitudini dell'attività commerciale gestita , che nel tempo non ha dato

la redditività sperata, pur con crescenti esigenze finanziarie dovute alle esigenze

alle proprie possibilità, e nell'unico interesse del sostentamento della famiglia,

familiari; dall'altra parte, ha avuto la possibilità di godere di un impiego fisso e di un reddito congruo soltanto a partire dall'anno 2018.

Da evidenziare che, come risulta dalle visure da conservatoria immobiliare, il nucleo familiare ha contratto prestiti per l'acquisto di fabbricati da adibire ad abitazione principale. I prestiti in questione sono però stati sempre estinti a seguito della vendita dei fabbricati. Solo dopo l'ultima cessione, avvenuta nel 2010 (con estinzione del rispettivo finanziamento e contestuale cancellazione dell'ipoteca sull'immobile), il nucleo familiare non ha riacquistato immobili, decidendo di condurre in locazione la casa di abitazione.

E' di tutta evidenza che l'indebitamento sia dovuto alle esigenze familiari, e sia sorto a seguito delle stesse. In effetti, il sostentamento è stato garantito – soprattutto negli anni in cui le entrate derivanti dall'attività lavorativa erano inferiori – dall'ottenimento di prestiti, i quali si sono continuamente susseguiti e sono stati rinnovati per importi via via crescenti, sino ad arrivare all'attuale situazione di insolvenza.

ATTIVITA' SVOLTA DAL PROFESSIONISTA INCARICATO

Il sottoscritto professionista incaricato ha svolto l'incarico affidatogli come segue.

- 1. Accettazione dell'incarico in data 02/08/2023;
- 2. Comunicazione ai sensi dell'art. 68, comma 4, D. Lgs. 12/1/2019 n. 14, ai seguenti Enti: Agenzia delle Entrate; Agenzia Entrate Riscossione; Comune di ; Comune ; INPS; INAIL;
- 3. Incontro con i ricorrenti, come da verbale del 10/08/2023;
- 4. Richiesta delega Cassetto Fiscale e Previdenziale, in data 10/08/2023;
- 5. Richiesta CRIF, in data 11/08/2023;
- 6. Richiesta Centrale dei Rischi Banca d'Italia, in data 12/08/2023;
- 7. Visure camerali e Bollettino Protesti, in data 13/08/2023;
- 8. Richiesta Centrale di Allarme Interbancaria, in data 14/08/2023;
- 9. Richiesta delega Agenzia Entrate Riscossione, 06/09/2023;
- 10. Richiesta Experian, in data 12/09/2023;
- 11. Richiesta CTC, in data 03/10/2023;
- 12.Colloqui telefonici/riunioni Avv. Tinteri/ricorrenti, in data 21/11/2023, 20/12/2023,12/02/2024, 19/01/2024, 13/02/2024.

DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

In base a quanto desunto dalla documentazione disponibile, dalla situazione reddituale, dalle comunicazioni dei creditori, dalla collaborazione dei ricorrenti, può affermarsi che questi ultimi abbiano agito con normale diligenza, nell'assunzione delle obbligazioni.

Infatti, la situazione economica che si esporrà nel seguito, era tale da non generare dubbi, nei creditori, circa la reale possibilità di onorare i prestiti ricevuti. Questo, nel senso che i redditi erano spesso di importo tale da far sì che il creditore potesse scegliere

– a ragione – anche di non concedere il prestito, non apparendo i ricorrenti titolari di sostanze (finanziarie e patrimoniali) tali da far presumere una loro sicura solvibilità. In aggiunta, i ricorrenti godevano sempre di redditi certificati, e quindi verificabili dal creditore (contrariamente a quanto sarebbe potuto accadere nel caso di redditi derivanti da attività d'impresa, per i quali sarebbero state ammissibili anche valutazioni da parte del debitore sulla base di situazioni prospettiche o business plan).

Pertanto, i ricorrenti sono sempre apparsi in buona fede, nella loro richiesta di credito, non forzando mai alcun dato, né dando mai una apparenza diversa circa una solvibilità che probabilmente non erano sicuri di avere. Tutto ciò è peraltro rinvenibile ampiamente nella documentazione e nei dati reperiti durante presente procedimento, i quali dati e notizie erano senz'altro disponibili anche per i finanziatori.

In altre parole, i ricorrenti si rimettevano nelle mani del creditore, il quale avrebbe avuto pacifica possibilità di non concedere credito, oppure di concederlo in maniera inferiore rispetto a quanto fatto.

D'altronde, né i richiedenti né i finanziatori, potevano prevedere l'ampia variabilità della situazione reddituale nei vari anni.

A maggior chiarezza, si espone la situazione reddituale sino al 31/12/2022, quale risulta dalle verifiche effettuate sui Cassetti Fiscale e Previdenziale:

Tab. 1 -

ANNO	Reddito	Oneri detraibili	Oneri	deducibili		Imposte		Reddito disponibile
2000	€ 12.103,00		€	2.140,00	€	1.296,00	€	8.667,00
2001	€ 9.605,00						€	9.605,00
2002	€ 5.104,00						€	5.104,00
2003	€ 5.227,00						€	5.227,00
2004	€ 5.358,00						€	5.358,00
2005	€ 5.460,00						€	5.460,00
2006	€ 5.558,00						₩	5.558,00
2007	€ 5.669,00						₽	5.669,00
2008	€ 5.760,00						€	5.760,00
2009	€ 5.956,00						€	5.956,00
2010	€ 5.986,00		€	1.294,00			€	4.692,00
2011	€ 6.076,00						€	6.076,00
2012	€ 6.246,00						₩	6.246,00
2013	€ 6.440,00						€	6.440,00
2014	€ 6.518,00						€	6.518,00
2015	€ 6.524,00						€	6.524,00
2016	€ 6.524,00						€	6.524,00
2017	€ 6.524,00						€	6.524,00
2018	€ 6.590,00						€	6.590,00
2019	€ 6.669,00						€	6.669,00
2020	€ 6.696,00			_			€	6.696,00
2021	€ 6.702,00						€	6.702,00
2022	€ 6.872,00						€	6.872,00

ANNO	Reddito	Oneri detraibili	Oneri deducibili	Imposte		Reddito lisponibile
2000					€	-
2001	€ 1.061,00				€	1.061,00
2002					€	-
2003	€ 2.497,00	€ 198,00		€ -	€	2.299,00
2004	€ 9.287,00	€ 1.717,00			€	7.570,00
2005	€ 10.323,00	€ 1.230,00		€ 603,00	€	8.490,00
2006	€ 12.760,00	€ 1.242,00		€ 1.417,00	€	10.101,00
2007	€ 11.734,00			€ 1.530,00	€	10.204,00
2008	€ -				€	-
2009	€ -				€	-
2010	€ -				€	-
2011	€ 984,00			€ 65,00	€	919,00
2012					€	90,48
2013	€ 1.553,00				€	1.553,00
2014					€	3.104,00
2015	€ 3.619,00				€	3.619,00
2016					€	4.169,00
2017	€ 4.102,96				€	4.102,96
2018	€ 7.396,00			€ 21,00	€	7.375,00
2019	€ 12.664,00			€ 1.141,00	€	11.523,00
2020	€ 14.224,00	€ 245,00		€ 881,00	€	13.098,00
2021	-	€ 370,00		€ 1.387,00	€	14.279,00
2022	€ 17.188,00	€ 1.808,00		€ 628,00	€	14.752,00

Tab. 3 – Situazione complessiva

ANNO	Reddito disponibile	Reddito disponibile	Reddito disponibile COMPLESSIVO	Reddito disponibile COMPLESSIVO MENSILE
2000	€ 8.667,00	€ -	€ 8.667,00	722,25€
2001	€ 9.605,00	€ 1.061,00	€ 10.666,00	888,83 €
2002		€ -	€ 5.104,00	425,33 €
2003	€ 5.227,00	€ 2.299,00	€ 7.526,00	627,17 €
2004	€ 5.358,00	€ 7.570,00	€ 12.928,00	1.077,33 €
2005	€ 5.460,00	€ 8.490,00	€ 13.950,00	1.162,50 €
2006	€ 5.558,00	€ 10.101,00	€ 15.659,00	1.304,92 €
2007	€ 5.669,00	€ 10.204,00	€ 15.873,00	1.322,75 €
2008		€ -	€ 5.760,00	480,00€
2009	€ 5.956,00	€ -	€ 5.956,00	496,33 €
2010	€ 4.692,00	€ -	€ 4.692,00	391,00 €
2011	€ 6.076,00	€ 919,00	€ 6.995,00	582,92 €
2012	€ 6.246,00	€ 90,48	€ 6.336,48	528,04 €
2013	€ 6.440,00	€ 1.553,00	€ 7.993,00	666,08 €
2014	€ 6.518,00	€ 3.104,00	€ 9.622,00	801,83€
2015	€ 6.524,00	€ 3.619,00	€ 10.143,00	845,25 €
2016	€ 6.524,00	€ 4.169,00	€ 10.693,00	891,08 €
2017	€ 6.524,00	€ 4.102,96	€ 10.626,96	885,58 €
2018	€ 6.590,00	€ 7.375,00	€ 13.965,00	1.163,75 €
2019	€ 6.669,00	€ 11.523,00	€ 18.192,00	1.516,00 €
2020	€ 6.696,00	€ 13.098,00	€ 19.794,00	1.649,50 €
2021	€ 6.702,00	€ 14.279,00	€ 20.981,00	1.748,42 €
2022	€ 6.872,00	€ 14.752,00	€ 21.624,00	1.802,00 €

Dalla situazione sopra esposta è facile desumere che i redditi del nucleo familiare sono stati esigui ed irregolari sino all'anno 2018, a motivo della precarietà delle condizioni lavorative dei componenti. Le condizioni indicate hanno, tra l'altro, innescato il circolo vizioso del debito, che rappresentava l'unica soluzione praticabile per ottenere liquidità. Da rimarcare inoltre, che i finanziamenti non sono mai stati richiesti per soddisfare spese straordinarie e/o voluttuarie.

Importante sottolineare che, quando possibile, gli impegni sono stati assolti. E' il caso dei mutui acquisiti per l'acquisto dell'abitazione, che sono sempre stati chiusi al momento della cessione degli immobili stessi (vedi visure di conservatoria).

Da rimarcare, a riprova della buona fede e della diligenza dei ricorrenti, che l'ultimo finanziamento chiesto è stato garantito dalla cessione del quinto dello stipendio, ed è stato in parte destinato all'estinzione di alcuni finanziamenti già in essere. Inoltre, non appena il nucleo familiare ha avuto una situazione lavorativa e reddituale stabile, ha pensato alla soluzione dell'indebitamento pregresso chiedendo l'accesso alla presente procedura.

VALUTAZIONI SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

La documentazione a disposizione per la redazione della presente relazione e, per converso, a corredo della domanda di ammissione alla ristrutturazione, consta, al momento della redazione della presente, di quanto segue:

	and a sub-condition by constant, an include a sub-condition and a
•	Certificato anagrafico cumulativo del Comune di Sassari;
•	Visure casellario giudiziale, ;
•	Certificati di non pendenza di procedure esecutive mobiliari e immobiliari,
•	Interrogazioni catastali, ;
•	Visure PRA (attuale e storica), ;
•	Visure conservatoria dei registri immobiliari,
•	·
•	Visure Bollettino Protesti, ;
•	Visure Registro Imprese/REA, ;;
•	Visure Centrale dei Rischi, ;
•	Visure Centrale di Allarme Interbancaria,
•	Visure CRIF, ;
•	Visure Consorzio Tutela del Credito, ;
•	Visure Experian, ;
•	Certificazione/precisazione del credito INPS,
•	Certificazione/precisazione del credito INAIL,
•	Precisazione del credito Agenzia delle Entrate,
•	Precisazione del credito Agenzia delle Entrate Riscossione,
•	Precisazione del Credito Comune di Sassari,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•	Precisazione del Credito spa, ; ;

- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, tramite delega all'accesso al cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate e al cassetto previdenziale dell'INPS,
- Buste paga dell'anno 2023,
- Estratti completi dei conti correnti anni 2019 2023
- Campione scontrini fiscali, ricevute, quietanze e fatture necessari alla valutazione delle spese essenziali ad un dignitoso tenore di vita;
- Documentazione inerente la situazione debitoria: contratti, lettere di notifica, mail esplorative relative ai debiti esistenti.

Si attesta che la documentazione viene ritenuta idonea alla ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti, oltre che a supportare le considerazioni e le scelte considerate nel piano.

COSTI DELLA PROCEDURA

I costi della procedura sono rappresentati dai compensi pattuiti con i professionisti che hanno assistito i ricorrenti nella predisposizione della proposta di ristrutturazione, nello specifico l'Avvocato Daniela Tinteri, oltre che i compensi dovuto all'OCC per la relazione e per l'attività di assistenza svolta.

Quanto alle spese dell'advisor, Avv. Tinteri, esse sono state quantificate in € 2.832,44 come da preavviso di parcella allegato.

Quanto ai compensi dovuti all'OCC, il calcolo è stato effettuato sulla base delle disposizioni dell'art. 16 del D.M. 202/2014. In particolare, sono stati applicati i compensi in base alla fascia minima dei rispettivi scaglioni, ed è stata applicata la riduzione del 40% degli stessi, per arrivare ad un compenso finale, comprensivo di accessori ed imposta sul valore aggiunto, di € 3.236,34, come da nota allegata.

I compensi di cui sopra sono prededucibili, e verranno pagati al principio della dilazione, in particolare con le rate dalla n. 1 alla n. 21

VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

L'art. 68, comma 3, del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, impone di verificare se l'istituto finanziatore abbia tenuto conto, al momento della concessione del prestito, del merito creditizio, calcolato nella maniera ivi indicata¹.

A questo proposito, si deve rilevare che i creditori di tipo "finanziario" non hanno dato – al momento - esito alla richiesta di precisazione del credito, e pertanto non è possibile disporre delle condizioni contrattuali (soprattutto la rata mensile) di tutti i finanziamenti che si sono succeduti nel tempo. Si procederà, pertanto, a determinare il merito creditizio in relazione a una serie storica di anni, ricavando esclusivamente la capacità reddituale "residua" mensile idonea al pagamento di una rata generica e ipotetica.

Le risultanze sono esposte in maniera cumulata nel seguente prospetto:

¹ Vademecum_verifica_del_merito_credizio_del_debitore DEF, ODCEC Roma, anno 2022

Tab. 4²

Anno	Assegno sociale mensile	Assegno sociale annuo (13 mensilità)	Assegno medio mensile (12 mensilità)	Componenti nucleo familiare	Parametro di equivalenza	Reddito mensile minimo		Re	eddito mensile (tab. 3)	Re	eddito residuo
2000	€ 332,70	€ 4.325,12	€ 360,43	2	1,57	€	565,87	€	722,25	€	156,38
2001	€ 341,35	€ 4.437,58	€ 369,80	2	1,57	€	580,58	€	888,83	€	308,25
2002	€ 350,57	€ 4.557,41	€ 379,78	2	1,57	€	596,26	€	425,33	-€	170,93
2003	€ 358,99	€ 4.666,87	€ 388,91	2	1,57	€	610,58	€	627,17	€	16,58
2004	€ 367,97	€ 4.783,61	€ 398,63	2	1,57	€	625,86	€	1.077,33	€	451,48
2005	€ 375,33	€ 4.879,29	€ 406,61	2	1,57	€	638,37	€	1.162,50	€	524,13
2006	€ 381,72	€ 4.962,36	€ 413,53	2	1,57	€	649,24	₩	1.304,92	€	655,67
2007	€ 389,36	€ 5.061,68	€ 421,81	3	2,04	€	860,49	€	1.322,75	€	462,26
2008	€ 395,98	€ 5.147,74	€ 428,98	3	2,04	€	875,12	€	480,00	-€	395,12
2009	€ 409,05	€ 5.317,65	€ 443,14	3	2,04	€	904,00	€	496,33	-€	407,67
2010	€ 411,53	€ 5.349,89	€ 445,82	3	2,04	€	909,48	€	391,00	-€	518,48
2011	€ 417,30	€ 5.424,90	€ 452,08	3	2,04	€	922,23	€	582,92	-€	339,32
2012	€ 429,41	€ 5.582,33	€ 465,19	3	2,04	€	949,00	€	528,04	-€	420,96
2013	€ 442,30	€ 5.749,90	€ 479,16	3	2,04	€	977,48	€	666,08	-€	311,40
2014	€ 447,10	€ 5.812,30	€ 484,36	3	2,04	€	988,09	€	801,83	-€	186,26
2015	€ 448,07	€ 5.824,91	€ 485,41	3	2,04	€	990,23	€	845,25	-€	144,98
2016	€ 448,07	€ 5.824,91	€ 485,41	3	2,04	€	990,23	€	891,08	-€	99,15
2017	€ 448,07	€ 5.824,91	€ 485,41	3	2,04	€	990,23	€	885,58	-€	104,65
2018	€ 453,00	€ 5.889,00	€ 490,75	3	2,04	€	1.001,13	€	1.163,75	€	162,62
2019	€ 457,99	€ 5.953,87	€ 496,16	3	2,04	€	1.012,16	€	1.516,00	€	503,84
2020	€ 459,83	€ 5.977,79	€ 498,15	3	2,04	€	1.016,22	€	1.649,50	€	633,28
2021	€ 460,28	€ 5.983,64	€ 498,64	3	2,04	€	1.017,22	€	1.748,42	€	731,20
2022	€ 468,10	€ 6.085,30	€ 507,11	3	2,04	€	1.034,50	€	1.802,00	€	767,50

Dalla tabella è facile desumere che per tanti anni (sino al 2019, con una breve parentesi negli anni dal 2004 al 2007) il nucleo familiare non aveva materialmente grande capacità di credito. Per cui, i finanziamenti concessi in quegli anni non avevano la benchè minima possibilità di essere restituiti sulla base dei **rispettivi flussi finanziari correnti**. Infatti, andando ad applicare la "regola del 30%" che anche la Banca d'Italia consiglia al fine di determinare l'importo massimo della rata di un prestito da concedere al consumatore, si nota che la stessa regola è applicabile solo negli anni che vanno dal 2004 al 2007, oltre che agli ultimi anni osservati. Si può quindi ipotizzare che i finanziatori non sempre abbiano tenuto in debito conto del merito creditizio, se non in anni recenti.

Come è facile vedere, e per consolidare il ragionamento, a partire dal 2019 la situazione è decisamente migliorata, con la conseguenza che si è detta sopra, vale a dire la richiesta di ristrutturare il debito alla luce di tutte le circostanze esaminate, con il fine ultimo di chiudere definitivamente le posizioni pregresse.

ELENCO DEI CREDITORI

Sulla base della documentazione fornita dai ricorrenti e a seguito delle precisazioni da parte dei creditori, si ritiene esaustivo il presente elenco, con la premessa che alcuni importi potrebbero variare a seguito della maturazione degli interessi tra la data della

² Dati dell'assegno sociale desunti dalle circolari INPS dei vari anni, es. <u>Microsoft Word - tabelle rinnovo 2009.doc</u> (inps.it)

richiesta/produzione della documentazione e la data della predisposizione della presente relazione:

(tab. 5)

CREDITORE		IMPORTO	PRELAZIONE
Avv. Daniela Tinteri Advisor	€	2.832,44	Prededuzione
Dr Antonio Nieddu OCC	€	3.236,34	Prededuzione
	€	1.782,78	Privilegio mobiliare
	€	904,80	Privilegio mobiliare
	€	4.212,40	Privilegio mobiliare
	€	5.041,54	Chirografario
	€	3.457,71	Chirografario
	€	18.357,55	Chirografario - cessione 1/5
	€	25.274,14	Chirografario
9	€	49.955,01	Chirografario
	€	41.785,80	Chirografario
	€	4.321,17	Chirografario
j ,	€	11.324,00	Chirografario
	€	1.737,82	Chirografario
TOTALE	€	174.223,50	

L'elenco, soprattutto in ordine alla gradazione dei crediti, è stato redatto sulla base delle seguenti considerazioni:

\Rightarrow	Quando alla posizione del presso
	Riscossione, si è proceduto ad eliminare
	notificata il 18/10/2021, per un importo complessivo di € 1.935,34, relativa a
	, in quanto il
	ricorrente ha prodotto provvedimento di annullamento della stessa;
\Rightarrow	Quanto alla posizione dei sigg.
	degradata a chirografo la parte di carichi esattoriali corrispondente a sanzioni
	irrogate , in quanto - stando a recenti
	interpretazioni della normativa - paiono prive di causa legittima di prelazione;
\Rightarrow	Sono state degradate a chirografo anche le somme spettanti alla
	sempre riguardo ad autorevoli interpretazioni;
\Rightarrow	È stata stralciata la posizione presso el sig.
	dalla visura presso Agenzia delle Entrate Riscossione la rispettiva cartella risulta
	pagata;
\Rightarrow	Le posizioni " e " risultano unicamente dalle visure
	presso Centrale dei Rischi e CTC. La prima, peraltro, è stata già oggetto di
	richiesta di precisazione, non esitata.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL DEBITORE

Quanto alla situazione patrimoniale del nucleo familiare, le verifiche eseguite hanno dato le seguenti risultanze.

Il nucleo familiare non possiede immobili di proprietà, fatta salva una quota ereditaria della signora , che si descriverà nel seguito.

Quanto al patrimonio mobiliare, il nucleo familiare possiede due conti correnti intestati ai Ricorrenti.

La situazione sopra descritta può essere schematizzata come segue: (tab. 6)

Patrimonio	Titolare	Bene
Immobiliare		
Immobiliare		_
Immobiliare		
Mobiliare		
Mobiliare		
Mobiliare		

ir patrimonio inimobiliare sopra desentes rappresenta la quota erealtaria della

In merito, è necessario rilevare che il Giudice Delegato, in data 11/03/2024, ha chiesto l'integrazione della proposta e di conseguenza della presente relazione, in modo da dimostrare il valore della quota ereditaria della

I ricorrenti hanno prodotto relazione integrativa della proposta. L'OCC ha verificato le metodologie adottate nel calcolo dei valori immobiliari, che sono le seguenti:

1. Quanto ai terreni

- a. si sono correttamente prese come riferimento le stime OMI, aggiornate al 2007 per quanto riguarda la Provincia di Sassari;
- b. si è effettuato il calcolo prendendo a base la rendita catastale (reddito dominicale) applicando alla stessa i moltiplicatori utilizzati ai fini dell'imposta di registro;

2. Quanto ai fabbricati

- a. Si sono prese come riferimento le stime OMI, aggiornate al 2023 per quanto riguarda la provincia di Sassari;
- b. Si è effettuato il calcolo basandosi sulla rendita catastale, applicando anche in questo caso il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro;
- c. Si è valutato lo stato dell'immobile, tramite riproduzione fotografica dello stabile.

Andando a verificare i valori in maniera sintetica, si ottiene:

(tab. 7)

Reddito dominicale complessivo (da visura)	moltiplicatore	Valore catastale	quota (1/11)
66,16	112,5	€ 7.443,00	676,64€

per la valutazione catastale dei terreni;

(tab. 8)

Superficie catastale (mq, da visura)	Ettari	Valore OMI per ettaro come da tabella	valore terreno	quota (1/11)
27042	2,7042	€ 6.326,00	€ 17.106,77	€ 1.555,16

per la valutazione OMI dei terreni. I valori sono corrispondenti a quanto calcolato, salvo arrotondamenti dovuti al metodo di calcolo sintetico.

Relativamente al fabbricato si rileva che la verifica verrebbe fatta nello stesso modo in cui è stato effettuato il calcolo dai ricorrenti, per cui si eviterà la ripetizione.

ereditaria della ere a base i valori OMI,	, che va un	enza il valore compl massimo di € 10.301 5.482,15 se si prendo 7.	,59 se si prendono
Quanto alla situazione	e reddituale, ci si riferi	irà ai dati medi relativ	i all'anno 2023 dello
stipendio della	, della	del	, e dell'Assegno
Universale Unico erog	ato dall'INPS spettante	e per .	

I dati di cui sopra verranno depurati anzitutto dalle trattenute obbligatorie per procedure esecutive in corso e cessione del quinto, in quanto oggetto di ristrutturazione.

Verranno inoltre considerate le spese necessarie al sostentamento familiare, sempre riguardo al valore medio mensile:

- Spese alimentari
- Canone di locazione
- Spese per utenza elettrica
- Spese per utenza idrica
- Spese telefoniche
- Spese mediche
- Spese per abbigliamento

Quanto al reddito mensile della , valga la seguente tabella: (tab. 9)

mese	imp	orto netto in busta	recupero obbligatorio per cessione quinto e pignoramento c/o terzi			netto mensile disponibile per la ristrutturazione		
gen	€	1.035,81	€	247,23	€	1.283,04		
feb	€	1.587,72	€	247,23	€	1.834,95		
mar	€	618,23	€	467,23	€	1.085,46		
apr	€	559,18	€	467,23	€	1.026,41		
mag	€	653,07	€	467,23	€	1.120,30		
giu	€	656,34	€	467,23	€	1.123,57		
lug	€	743,44	€	467,23	€	1.210,67		
ago	€	1.180,02	€	467,23	€	1.647,25		
set	€	701,65	€	467,23	€	1.168,88		
ott	€	809,02	€	467,23	€	1.276,25		
nov	€	809,66	€	467,23	€	1.276,89		
dic	€	1.990,89	€	651,48	€	2.642,37		
TOTALE	€	11.345,03	€	5.351,01	€	16.696,04		

Da notare che i recuperi obbligatori hanno la seguente ragguardevole incidenza sul netto disponibile: 5.351,01/ 16.096,04 = 0,3205 = 32,05%

Quanto al reddito mensile del \blacksquare , abbiamo 13 mensilità da \in 569,38, per un totale annuo di \in 7.401,94, equivalente ad un **importo medio mensile (12 mesi) di** \in 7.401,94/12 = \in 616,83

In aggiunta, il nucleo familiare gode di un'ulteriore fonte di entrata, che sostituisce le detrazioni per i figli a carico (le quali facevano aumentare il reddito disponibile dei contribuenti), e che è pari ad un ammontare annuo di € 221,60*12 = € 2.659,2

Il reddito complessivo familiare attuale può pertanto essere schematizzato come segue: (tab. 10)

	€ 16.696,04
	€ 7.401,94
	€ 2.659,20
TOTALE	€ 26.757,18
IMPORTO MEDIO MENSILE	€ 2.229,77

Quanto alle spese, determinate sulla scorta delle pezze giustificative fornite (ricevute, fatture, estratti conto), possono essere riassunte come segue:

(tab. 11)

Totale spese (importo medio mensile)	€ 1.970,87		
Abbigliamento	€	70,00	
Assicurazione caso morte	€	54,04	
ATP	€	2,92	
Connessione Internet	€	93,89	
schede telefoniche	€	30,00	
Utenza idrica	€	38,33	
Utenza elettrica	€	90,00	
Spese mensili	€	200,00	
Spese mediche medie	€	214,80	
Canone locazione abitativo	€	320,00	
Spese alimentari medie	€	856,89	

Andando a spiegare brevemente le modalità di determinazione delle spese, si può dire quanto segue:

- Spese alimentari medie: media dell'importo di una campionatura di scontrini fiscali per un periodo di alcune settimane;
- Canone di locazione: importo risultante dal contratto e dagli estratti conto;
- Spese mediche mensili medie: media dell'importo risultante da scontrini, ricevute e fatture, relativi ad un periodo di circa 1 anno;
- Spese mensili control a correditi su prepagata intestata al ragazzo, risultanti dal c/c. Si noti la sostanziale coincidenza con l'ammontare dell'Assegno Universale Unico Mensile;
- Utenza elettrica: fattura Enel, importo medio mensile;

- Utenza idrica: fattura trimestrale, importo medio mensile;
- Schede telefoniche: importo desunto da dichiarazioni dei ricorrenti e da addebiti estratti conto;
- Connessione internet: addebito estratto conto;
- Abbonamento ATP: ricevuta di pagamento (abbonamento agevolato annuale);
- Assicurazione caso morte: contratto e addebiti mensili su conto corrente;
- Abbigliamento: alcuni scontrini fiscali, importo medio.

Da rilevare che l'importo (peraltro corretto al ribasso in quanto impossibile avere evidenza documentale della totalità delle spese annue) è ampiamente veritiero, in quanto il report ISTAT "Le spese per i consumi delle famiglie anno 2022" del 18/10/2023, individua in € 2.196,25 la spesa media mensile per la ripartizione geografica "Isole"³.

Le evidenze numeriche mostrano quindi una situazione coerente con la media, evidentemente non migliorabile, e neppure artatamente modificata (né modificabile), dato che si tratta esclusivamente delle spese essenziali e prudenziali (oltre che nella realtà ridotte al minimo, non essendo – ad esempio - neppure sostenute spese per il riscaldamento, in quanto il carburante risulta attualmente avere costo eccessivo).

Alla luce di quanto esposto, è agevole determinare l'ammontare massimo disponibile per la procedura, che è pari a:

(tab. 12)

Differenza mensile media disponibile teorica	258,90
·	
Spese medie complessive mensili	1.970,87
Reddito mensile complessivo medio	2.229,77

Quello indicato è ovviamente un **ammontare massimo** disponibile **attualmente**, in quanto non tiene conto di eventuali imprevisti e/o modifiche dei prezzi.

E' da evidenziare che, andando a considerare l'importo di spese medio come determinato dall'ISTAT, la differenza media mensile sarebbe nettamente inferiore, come peraltro risulta dai **saldi degli estratti conto**, i quali (come indicato nella sezione dedicata alla determinazione del patrimonio) **ammontano complessivamente a pochi euro**, segno che tutti gli introiti vengono utilizzati per le ordinarie spese familiari.

Si può quindi concludere che l'importo teorico come sopra determinato, costituisca già un ammontare abbondante, ampiamente ottimistico, e derivante da numerosi sacrifici quanto alle spese sostenute dal nucleo familiare.

Bisogna inoltre aggiungere una considerazione relativa all'Assegno Universale Unico, che si considera attualmente come fonte di entrata. Esso verrà percepito sino al compimento del 18esimo anno di età del figlio, oppure sino al 21esimo anno, se ancora studente (o salvo altre particolari condizioni). Oltre questo momento, non si avrà più la disponibilità di tale assegno, che verrà sostituito dalle detrazioni per carichi di famiglia,

³ Al link <u>Spese per consumi delle famiglie - Anno 2022 (istat.it)</u> il report completo.

le quali andranno ad incrementare (riducendo le imposte pagate sui redditi da lavoro) il reddito disponibile dei ricorrenti, ma per un importo inferiore all'Assegno Unico. Tale importo non può al momento prevedersi, dato che tra 3-5 anni potrebbe cambiare il sistema delle detrazioni. Ciò che però sembra potersi dedurre è che la capacità di reddito residua ai fini del piano sarà ridotta rispetto al periodo in cui si percepisce l'Assegno Universale Unico.

Le considerazioni appena fatte consentono adesso di esaminare in maniera critica quanto proposto nel piano.

PROPOSTA DI ACCORDO, CONTENUTO E DURATA

Quanto alla proposta, che si compendia nel seguente schema:

(ta	h	1	3	١
ιca	υ.		J	J

CREDITORE		IMPORTO	PRELAZIONE	%	PROPOSTA	TOTALE		RATA	MESI	ANNI
Avv. Daniela Tinteri Advisor	€	2.832,44	Prededuzione	100	2.832,44€					
Dr Antonio Nieddu OCC	€	3.236,34	Prededuzione	100	3.236,34€	6.068,78€	€	290,00	21	2
	€	1.444,99	Privilegio mobiliare	80	1.155,99€					
	€	904,80	Privilegio mobiliare	80	723,84€					
	€	4.212,40	Privilegio mobiliare	80	3.369,92€	5.249,75€	€	191,00	27	2
	€	5.379,33	Chirografario	15	806,90€					
	€	3.457,71	Chirografario	15	518,66€					
	€	18.231,52	Chirografario - 1/5	15	2.734,73€					
	€	25.274,14	Chirografario	15	3.791,12€					
	€	49.707,78	Chirografario	15	7.456,17€					
	€	41.785,80	Chirografario	15	6.267,87€					
	€	4.321,17	Chirografario	15	648,18€					
j ,	€	11.324,00	Chirografario	1	113,24€					
	€	1.737,82	Chirografario	1	17,38€	22.354,24€	€	191,00	117	10
TOTALE	€	173.850,24			€ 33.672,77					

si ritiene che sia la migliore possibile in relazione alla situazione complessiva così come analizzata e descritta nei paragrafi precedenti.

Si propone, in pratica, di pagare la somma mensile di € 290,00 per i primi 21 mesi, mentre per la residua durata del piano si propone il pagamento di € 191,00 mensili.

In questa maniera, si potrà corrispondere ai creditori la somma di € 33.672,77 nell'arco di 14 anni.

VALUTAZIONI RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Le valutazioni da effettuare rispetto all'alternativa liquidatoria portano alla conclusione che l'accordo proposto possa essere la migliore ipotesi per risolvere la situazione, tenendo in debita considerazione gli interessi di tutti.

Questo perché, anzitutto non esiste alcun cespite da liquidare, se si eccettua la quota di eredità della bene fondamentalmente di difficile realizzo e dal valore incerto (1/11 di quota ereditaria di terreni e rustico di fabbricato, siti tra i comuni di La liquidazione di questa quota sarebbe un'operazione di lunga durata,

oltre che fonte di ulteriori spese che andrebbero a defalcare il valore eventualmente ricavato con la vendita della stessa.

Come richiesto dal Giudice Delegato, si è determinato il valore della quota ereditaria di cui trattasi. Il valore è stato determinato nel suo valore massimo di € 10.301,59. Questo rafforza l'idea che la liquidazione (della quota) non possa migliorare la situazione dei creditori, sia a motivo della difficoltà nel realizzo del bene (i beni immobili sarebbero da liquidare "in blocco" per poi suddividere il ricavato tra gli eredi e la procedura concorsuale), sia a motivo dell'elevata incidenza delle spese di vendita e della durata incerta della stessa procedura di vendita.

Non pare, inoltre, che la liquidazione possa soddisfare al meglio i creditori prelatizi, in quanto buona parte del ricavato andrebbe comunque in prededuzione agli organi che occuperebbero della vendita e della procedura, con il risultato finale di un soddisfacimento parziale dei creditori prelatizi e nullo per i creditori chirografari.

In secondo luogo, è necessario ricordare che l'ulteriore fonte di entrata per una procedura di liquidazione controllata sarebbe il solo stipendio della quanto le altre fonti di entrata consistono nella pensione di invalidità civile del e nell'Assegno universale unico percepito per essi però costituiscono beni impignorabili e quindi non utilizzabili, a differenza di quanto succede invece nella presente proposta. Il risultato finale sarebbe quindi decisamente sfavorevole.

Rimarrebbe allora l'ultima alternativa, e cioè quella di non attivare alcuna procedura concorsuale, lasciando libere le azioni esecutive individuali. Ma, provando a ragionare, qualora tutti i creditori dovessero utilizzare le azioni esecutive a propria disposizione, si troverebbero sempre nella medesima situazione.

Vale a dire, siccome l'unico cespite al quale poter attingere rimarrebbe sempre lo stipendio della (ricordando quanto detto sopra rispetto all'Assegno Universale Unico e alla pensione di invalidità), tutti i creditori avrebbero come unica azione esecutiva quella del pignoramento presso terzi sul medesimo stipendio. Con la conclusione che quest'ultimo verrebbe eroso a tal punto da costringere i ricorrenti a tentare di indebitarsi di continuo per poter ricavare le sostanze necessarie ad assicurarsi un dignitoso (e minimo) tenore di vita. Questo ragionamento è dimostrato dall'incidenza dei recuperi forzati sullo stipendio della (peraltro l'unico reddito aggredibile), la quale supera già il 32% annuo.

E' quindi di tutta evidenza che l'alternativa liquidatoria porterebbe non solo a conseguenze nefaste per i ricorrenti, ma non risolverebbe il problema dei creditori i quali, prima o poi, tornerebbero ad essere insoddisfatti, dato che il cespite di entrata rimarrebbe sempre lo stesso, mentre le esigenze da soddisfare (tenore di vita + pagamento debiti pregressi) sarebbero sempre tendenti all'aumento, perpetrando in maniera surreale la spirale del debito.

ATTESTAZIONI E CONCLUSIONI

In chiusura, il sottoscritto Gestore con funzioni di OCC, fornisce le seguenti attestazioni, qualora non indicate in altre parti della presente relazione:

- i ricorrenti rientrano nella definizione di "consumatore", essendo i debiti stati contratti per scopi estranei ad attività d'impresa o professionali, potendo perciò stesso accedere alla presente procedura;
- Non si rilevano le condizioni ostative di ammissione indicate nell'art. 69 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e cioè:
 - Non sono stati esdebitati nei 5 anni precedenti la domanda di accesso alla procedura;
 - Non hanno beneficiato dell'esdebitazione per almeno 2 volte;
 - Non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

• i ricorrenti:

- Non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- Non hanno colposamente determinato il proprio sovraindebitamento;
- Non hanno mai tentato di pregiudicare gli interessi dei creditori con atti di disposizione del patrimonio;
- hanno usato l'ordinaria diligenza nell'assumere le obbligazioni di cui si intende procedere alla ristrutturazione;
- la documentazione fornita è completa e attendibile, ed in grado di consentire le verifiche e i riscontri necessari, la ricostruzione della situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria deli ricorrenti, nonché a supportare le ipotesi effettuate nel piano proposto;
- l'elenco dei beni personali consente la ricostruzione della situazione patrimoniale dei ricorrenti;
- l'elenco dei creditori è esaustivo e consente la determinazione del valore dei crediti e delle cause legittime di prelazione.

Si effettuano le seguenti valutazioni:

- Si ritiene che la proposta di Ristrutturazione così fatta sia la probabile migliore soluzione idonea a soddisfare i creditori in base alle condizioni e alle disponibilità dei ricorrenti;
- Si ritiene che non vi siano motivi palesi, oggettivi e conosciuti allo stato attuale, che possano far ritenere che le ipotesi formulate nel piano non siano ragionevoli e non fattibili;
- Si ritiene che la proposta sia maggiormente idonea a soddisfare il ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria.

Si conclude

attestando la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di ristrutturazione dei ricorrenti, in quanto esso appare attendibile, sostenibile e coerente, basato sulla reale situazione finanziaria e patrimoniale deli ricorrenti, fondato su ipotesi realistiche e prevedendo risultati ragionevolmente perseguibili

ed

ESPRIMENDO PARERE POSITIVO

in ordine al piano di ristrutturazione proposto.

Si rimane a disposizione del Tribunale per eventuali chiarimenti e/o modifiche. Sassari, 15/03/2024

Il professionista incaricato
Antonio Nieddu